

## **STATUTO DELLA FONDAZIONE CASA SECOLARE DELLE ZITELLE IN UDINE**

### **Art. 1 Origini – sede**

La Fondazione denominata “Casa Secolare delle Zitelle in Udine” ripete la sua origine ed il suo nome, che ancora conserva, dallo Statuto approvato dal Patriarca di Aquileia con decreto 8 febbraio 1608.

Dagli anni 2000 la Fondazione arricchisce la propria natura educativa con il carisma di Don Bosco nello stile educativo delle Figlie di Maria Ausiliatrice.

La sede della Fondazione è in Udine via Zanon, 10.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere delle Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e dalle Leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili sotto qualsiasi forma.

### **Art. 2 Scopi**

La Fondazione persegue finalità di educazione e istruzione delle giovani generazioni durante tutto l’arco dell’età evolutiva, con particolare attenzione a tutti coloro che vivono situazioni di povertà economica, sociale e culturale. Tra questi rivolge speciale impegno alla promozione culturale e sociale delle giovani donne.

Ogni processo formativo promosso, della Fondazione, ha come fondamento i valori evangelici e come scopo la formazione integrale della persona per formare *buoni cristiani e onesti cittadini* eticamente impegnati nel sostegno e sviluppo della società civile.

Scopo della Fondazione è anche di accompagnare le famiglie nel difficile compito di educare i propri figli.

La Fondazione collabora, con Istituzioni pubbliche, Associazioni, Enti privati, per sostenere il diritto allo studio, la ricerca, l’innovazione e la sperimentazione educativa, la formazione dei formatori, lo sviluppo culturale, etico e spirituale dei giovani.

### **Art. 3 Attività Strumentali, accessorie e connesse**

La Fondazione persegue le proprie finalità anche mediante attività di promozione, supporto, sviluppo ed incremento delle iniziative che possono provenire dalla comunità territoriale di riferimento svolgendo sia un ruolo attivo che reattivo rispetto ai bisogni manifestati. La Fondazione persegue il continuo miglioramento della qualità della vita della comunità di riferimento utilizzando le risorse finanziarie e strumentali secondo i migliori criteri di efficienza, efficacia ed economicità allestendo la migliore possibile organizzazione gestionale e promuovendo continuamente l’ottimizzazione e l’adeguatezza delle risorse umane. Promuove la più ampia partecipazione della comunità territoriale di riferimento e delle sue organizzazioni in tutti i momenti decisionali ed attuativi secondo criteri di pari opportunità e pubblicità applicando continuamente i principi di solidarietà sia orizzontale che verticale.

La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate negli scopi di cui all’articolo 2 del presente Statuto ad eccezione di quelle direttamente connesse ovvero ed a puro titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

2. amministrare e gestire i beni di cui sia comodataria o comunque posseduti, con particolare riguardo a quelli costituenti il patrimonio storico, culturale ed artistico raccolto nel corso dei suoi secoli di vita;
3. partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed organismi, istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
4. costituire ovvero partecipare a società ed enti che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
5. promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori e organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti ed il Pubblico;
6. gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 2;
7. stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
8. istituire premi, concorsi e borse di studio;
9. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività commerciali ed ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità e scopi statutari.

Inoltre la Fondazione cura con speciale diligenza l'assolvimento degli obblighi maturati nei confronti delle consorelle (in numero di due) facenti parte della Congregazione delle "Suore zitelle della presentazione di Maria Santissima", assicurando loro, vita natural durante, l'uso di locali adeguati e risorse finanziarie per continuare nella sede secolare la loro vita comunitaria.

#### **Art. 4 Vigilanza**

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

#### **Art. 5 Patrimonio**

Il Patrimonio della Fondazione è composto:

1. dal fondo di dotazione costituito dai beni mobili strumentali, dai beni mobili sottoposti alle disposizioni del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 o comunque dei provvedimenti normativi di tutela dei beni culturali, nonché dagli immobili attualmente di proprietà della Fondazione;
2. dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione e quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
3. dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
4. dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
5. da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Tutti detti apporti sono da imputarsi a patrimonio sempreché in sede di erogazione non siano espressamente destinati al fondo di gestione.

#### **Art. 6 Fondo di Gestione**

Il Fondo di Gestione della Fondazione, utilizzato per il suo funzionamento, è composto:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni, che non siano espressamente destinate ad incrementare il Patrimonio e il Fondo di Dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori e dai Partecipanti sostenitori;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

### **Art. 7 Esercizio Finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositato nei modi di legge. Il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi del DPR 600/73. Le relazioni che accompagnano i bilanci devono illustrare anche gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

Gli eventuali avanzi della gestione dovranno essere impiegati per il ripiano delle eventuali perdite di gestione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento e il miglioramento della sua attività.

E' vietata qualsiasi distribuzione diretta o indiretta di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre ed assumere obbligazioni nei limiti delle risorse disponibili per l'attuazione degli obiettivi e programmi approvati.

Le obbligazioni, direttamente contratte dal rappresentante legale della Fondazione o da altri membri della Fondazione muniti di delega, non possono eccedere le risorse disponibili.

### **Art. 8 Membri della Fondazione**

I membri della Fondazione si dividono in:

- FONDATORI
- PARTECIPANTI SOSTENITORI

### **Art. 9 Fondatori**

Sono Fondatori l'Istituto Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco, Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto (R.D. 21 giugno 1942 XX), con sede legale nel Comune di Padova, Riviera San Benedetto, 88, di seguito nominato Istituto Maria Ausiliatrice e la Congregazione delle "Suore zitelle della presentazione di Maria Santissima", di seguito nominata Suore zitelle.

Può essere riconosciuta la stessa qualificazione, anche con adesione successiva, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, alle persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e agli enti che vengano selezionati con modalità previste dal regolamento.

Peraltro potrà essere riconosciuta la stessa qualificazione, anche con adesione successiva, alle persone fisiche e le persone giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e agli enti che si impegnino a contribuire su base pluriennale al Fondo di Gestione o incrementino il Patrimonio della Fondazione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nominati tali con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione, presa a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso. La richiesta di adesione deve contenere espressamente l'impegno a rispettare le norme del presente Statuto e del regolamento.

#### **Art. 10 Partecipanti Sostenitori**

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e enti che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi una tantum in denaro, nominati tali con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione nelle forme e nella misura determinata dallo stesso Consiglio, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

La qualifica di Partecipante Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata.

I partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del regolamento.

#### **Art. 11 Esclusione e Recesso**

Il Consiglio di Amministrazione e sentito il parere del Collegio dei Revisori di Conti, in apposita sessione, decide con le maggioranze di cui al successivo articolo 14 l'esclusione di e dei Partecipanti Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali.

Nel caso di Partecipanti costituiti da enti e o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione per qualsiasi titolo avvenuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I partecipanti sostenitori possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori, compresi quelli con adesione successiva, non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

La perdita della qualificazione di Partecipante Sostenitore comporta automaticamente la perdita dei diritti di rappresentatività all'interno degli Organi della Fondazione.

#### **Art. 12 Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente della Fondazione;

- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sono gratuite, fatto salvo quella del Collegio dei Revisori a cui spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate. Il Consiglio di Amministrazione, con le maggioranze di cui all'art. 13 del presente Statuto, può determinare, stabilendone il quantum e la periodicità, di corrispondere ai componenti del Consiglio un gettone di presenza.

### **Art. 13 Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque e fino ad un massimo di sette membri. La composizione sarà la seguente:

- da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri nominati dal Fondatore Istituto Maria Ausiliatrice
- un membro nominato dai Fondatori che li scelgono tra i Fondatori con adesione successiva;
- un membro nominato dai Fondatori che lo scelgono tra i Partecipanti Sostenitori

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni, salvo revoca da parte del soggetto o dell'organo che li ha nominati, prima della scadenza del mandato ovvero, nel caso di quelli nominati tra i Partecipati Sostenitori, nell'ipotesi di perdita della qualifica di Partecipante. I mandati dei Consiglieri, indipendentemente dalla data del loro insediamento, decadono contemporaneamente.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza di carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica fino allo spirare del termine degli altri.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare provvede a:

1. stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività della Fondazione, previa condivisione con il Fondatore Istituto Maria Ausiliatrice;
2. predisporre e deliberare il rendiconto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;
3. deliberare sulla accettazione di donazioni, elargizioni, legati, eredità e lasciti, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
4. determinare i criteri in base ai quali i soggetti di cui all'art. 10 possono divenire Partecipanti e procedere alla relativa nomina;
5. individuare le aree di operatività della Fondazione;
6. deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali;
7. eleggere, nel proprio seno, il Presidente della Fondazione tra i membri del Consiglio di Amministrazione nominati dal fondatore Istituto Maria Ausiliatrice;
8. deliberare, con voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, le modifiche dello Statuto;
9. conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni ed eventuali compensi;
10. deliberare, con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei membri, lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto.
11. approvare i regolamenti relativi alla organizzazione e funzionamento della Fondazione.

Le deliberazioni riguardanti la nomina del Presidente della Fondazione, il programma di attività, l'approvazione del bilancio, le modifiche statutarie nonché lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione

del suo patrimonio, potranno essere validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri di nomina tra i Fondatori e quelli di nomina dell'Istituto Maria Ausiliatrice

Qualora se ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di Amministrazione può istituire un Comitato Esecutivo composto da tre membri tra cui il Presidente, cui delegare specifici compiti nell'ambito della ordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno due quinti dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza la convocazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata non prima della stessa ora del giorno successivo della prima convocazione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o in subordine dal Consigliere più anziano di età tra quelli nominati dal Fondatore Istituto Maria Ausiliatrice

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

#### **Art. 14 Quorum**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei Consiglieri presenti. Tanto in prima quanto in seconda convocazione la riunione è valida purché sia presente la maggioranza dei membri nominati dal Fondatore Istituto Maria Ausiliatrice.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo diverso quorum stabilito dal presente Statuto.

#### **Art. 15 Presidente della Fondazione**

Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione rappresentanti il Fondatore, Istituto Maria Ausiliatrice. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale. Il Presidente resta in carica sino all'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio del suo mandato e può essere confermato per un altro mandato consecutivo, salvo revoca da parte del Consiglio di Amministrazione prima della scadenza del mandato. Dopo un mandato di interruzione il Presidente può candidarsi per la stessa carica.

Il Presidente inoltre cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente ove nominato.

#### **Art. 16 Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente e due supplenti iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Sono nominati dal Fondatore Istituto di Maria Ausiliatrice. Il Collegio dei Revisori è organo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte dei documenti programmatici previsionali nonché del Bilancio d'esercizio redigendo apposite relazioni ed effettua tutte le verifiche previste dalla normativa vigente. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e Deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carico fino all'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

#### **Art. 17 Scioglimento**

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, il Patrimonio costituito dagli immobili e dai beni mobili strumentali verrà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne nomina il Liquidatore, ad altri Enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, con precedenza agli Enti appartenenti all'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice. I beni mobili culturali di cui all'art. 5, comma 1, n. 1 (archivio storico, archivio musicale, tessili, biblioteca storica, dipinti, stampe, sculture, beni etnoantropologici ecc.) saranno invece sottoposti ad inventario e destinati ad un Ente che ne garantisca la conservazione nella città di Udine e ne assicuri la fruizione pubblica, individuato dal Consiglio di Amministrazione con delibera assunta a maggioranza assoluta. L'Ente così individuato, avrà l'obbligo di provvedere alla loro conservazione materiale, curando l'esecuzione di ogni opera di manutenzione o restauro necessaria ad assicurarne l'integrità.

#### **Art. 18 Clausola di Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme vigenti in materia.

#### **Art. 19 Norma transitoria**

Gli organi della Fondazione in carica, come pure tutti i componenti del Collegio di Casa, decadono con l'entrata in vigore dello Statuto come sopra modificato. Essi rimangono in carica solo per lo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione.

VISTO: IL PRESIDENTE